



# **COMUNE DI TERRE DEL RENO**

Provincia di Ferrara

## ***REGOLAMENTO*** **DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 85 in data 28 dicembre 2022*

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

### Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

### Capo III Feretri

- Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

### Capo IV Trasporti funebri

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Norme generali per i trasporti
- Art. 16 – Riti religiosi e civili
- Art. 17 – Trasferimento di salme
- Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Sepolture privilegiate
- Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 23 – Rimessa delle autofunebri

## TITOLO II CIMITERI

### Capo I Cimiteri

- Art. 24 – Elenco cimiteri
- Art. 25 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

### Capo II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 28 – Disposizioni generali
- Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale

### **Capo III Inumazione e tumulazione**

- Art. 30 – Inumazione
- Art. 31 – Cippo
- Art. 32 – Tumulazione
- Art. 33 – Deposito provvisorio

### **Capo IV Esumazioni ed estumulazioni**

- Art. 34 – Esumazioni ordinarie
- Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 36 – Esumazione straordinaria
- Art. 37 – Estumulazioni
- Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 39 – Raccolta delle ossa
- Art. 40 – Oggetti da recuperare
- Art. 41 – Disponibilità dei materiali

### **Capo V Cremazione**

- Art. 42 – Crematorio
- Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

### **Capo VI Polizia dei cimiteri**

- Art. 45 – Orario
- Art. 46 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 47 – Divieti speciali
- Art. 48 – Riti funebri
- Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 50 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 51 – Materiali ornamentali

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture**

- Art. 52 – Sepolture private
- Art. 53 – Durata delle concessioni
- Art. 54 – Modalità di concessione
- Art. 55 – Uso delle sepolture private
- Art. 56 – Manutenzione
- Art. 57 – Costruzione dell'opera - Termini

### **Capo II Divisione, subentri, rinunce, prolungamenti**

- Art. 58 – Divisione, Subentri
- Art. 58 bis – Prolungamento concessioni
- Art. 59 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata pari o inferiore a 99 anni
- Art. 60 – Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 61 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 62 – Rinuncia a concessione di manufatti di durata di perpetua

**Capo III**  
**Revoca, decadenza, estinzione**

- Art. 63 – Revoca
- Art. 64 – Decadenza
- Art. 65 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 66 – Estinzione

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE ED ATTIVITA' FUNEBRI**

**Capo I**  
**Imprese e lavori privati**

- Art. 67 – Accesso ai cimiteri
- Art. 68 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 69 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 70 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 71 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 72 – Orario di lavoro
- Art. 73 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 74 – Vigilanza
- Art. 75 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

**Capo II**  
**Attività funebre**

- Art. 76 – Imprese funebri
- Art. 77 – Divieti

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Capo I**  
**Disposizioni varie**

- Art. 78 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 79 – Mappa
- Art. 80 – Annotazioni in mappa
- Art. 81 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 82 – Schedario dei defunti
- Art. 83 – Scadenario delle concessioni

**Capo II**  
**Norme transitorie – Disposizioni finali**

- Art. 84 – Cautele
- Art. 85 – Cimiteri per animali d'affezione
- Art. 86 – Trasferimento di competenze al Gestore del servizio
- Art. 87 – Abrogazione di norme precedenti
- Art. 88 – Norma finale e di rinvio

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, c. 3 della legge regionale E.R. n. 19/2004. (1)

(1) Legge Regionale Emilia Romagna n. 19/2004, art. 1 - Finalità, oggetto e principi della disciplina (...)

3. Ai fini della presente legge:

- a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);
- e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

### Art. 2 - Competenze

Fermi restando i compiti che le vigenti disposizioni di legge e regolamentari attribuiscono agli organi del Comune e alla Azienda USL, il Comune ha la facoltà di provvedere allo svolgimento del servizio funebre, cimiteriale e di illuminazione votiva mediante un Gestore esterno.

Tale Gestore avrà in ogni caso, l'obbligo di attenersi alle disposizioni del presente Regolamento e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

### Art. 3 - Responsabilità

All'interno dei cimiteri debbono essere evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) accertamento di morte;

- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- e) l'inumazione in campo comune (concessione del terreno) (1);
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

---

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26:

"Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

## **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

Sono sempre visibili e consultabili presso gli Enti gestori:

- a) l'orario di apertura e chiusura (presente anche direttamente in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1) (2)

---

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7:

"I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

(2) Legge Regionale E.R. n. 19/2004 - art. 5 - *Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali*

"(...) 4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato".

## **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

Il deposito di osservazione e l'obitorio saranno individuati in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti

igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e s.m.i..

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### CAPO III - FERETRI

#### Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione del caso della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, nei paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004. (1)

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

---

(1) Art. 10 - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

"(...)

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto (\*), comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".

(\*) Si veda modulo allegato alla Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali".

## **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)**

1. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)

2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Emilia Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.

3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile delle operazioni cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.

5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.



**8.** È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

*(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:*

*a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;*

*b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:*

*– il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;*

*– per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.*

#### **Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri**

**1.** Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

**2.** Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

#### **Art. 11 - Piastrina di riconoscimento**

**1.** Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

**2.** Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso**

**1.** I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.

**2.** Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

**3.** Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

#### **Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

**1.** Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali".

2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

#### **Art. 14 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

#### **Art. 15 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune (1), sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (2).

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

---

*(1) La normativa regionale non ripropone la distinzione prevista dall'art. 24 del dPR n. 285/1990. Eventuale diversa lettura può discendere da apposita direttiva regionale.*

*(2) Art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004: vedi nota 1 all'art. 8.*

#### **Art. 16 - Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

#### **Art. 17 - Trasferimento di salme**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 10, c.7 della legge regionale E.R. n. 19/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 20 - Sepolture privilegiate**

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 105 del d.P.R. n. 285/1990.

#### **Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui

all'art. 27 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

---

(1) Vedi nota 1 all'art. 8.

- Si vedano i modelli: "Domanda autorizzazione trasporto cadavere all'estero (convenzione di Berlino)"; "Estratto di morte"; "Certificato sanitario"; "Passaporto mortuario"; Domanda autorizzazione trasporto cadavere all'estero (no convenzione di Berlino); "Certificato sanitario con causa morte"; del "Formulario di Polizia Mortuaria" di Graziano Pelizzaro – Edizioni EDK - ICA  
- Si vedano le nostre pratiche: "Trasporto salme in paesi non aderenti alla convenzione di Berlino" (cod. 95343) e "Trasporto salme in paesi aderenti alla convenzione di Berlino" (cod. 95344).

## **Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.  
(1)
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

---

(1) Vedi nota 1 all'articolo 21.

## **Art. 23 - Rimessa delle autofunebri**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## TITOLO II - CIMITERI

### CAPO I - CIMITERI

#### **Art. 24 - Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., e degli artt. 4 e segg. della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- a) CIMITERO DI SANT'AGOSTINO/SAN CARLO
- b) CIMITERO DI MIRABELLO
- c) CIMITERO DI DOSSO

#### **Art. 25 - Disposizioni generali di Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al Capo XXI del d.P.R. n. 285/1990.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta anche attraverso il Gestore del servizio, avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

#### **Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno dei cimiteri comunali sono previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e s.m.i..

4. Nell'interno di almeno un cimitero comunale è prevista dal piano cimiteriale un'area per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 44.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

## **Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) I cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso, previa disponibilità di loculi;
- d) I cadaveri delle persone che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune;
- e) I cadaveri delle persone non residenti nel Comune al momento del decesso, ma che abbiano avuto in vita la residenza nel Comune, previa disponibilità di loculi;
- f) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Limitatamente al Cimitero di Dosso saranno ricevuti i cadaveri delle persone appartenenti alla Parrocchia di Dosso anche se residenti fuori comune.

2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 1, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 28 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti di cui al capo XVIII del d.P.R. n. 285/1990 e della normativa regionale.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni o comunque secondo la normativa regionale vigente (1).

2. In almeno un cimitero del comune debbono essere presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

- di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri e le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

---

(1) Art. 2 c. 2:

2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 30 - Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 31 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Gestore del servizio, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Gestore del servizio, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune ovvero dal Gestore del servizio l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

#### **Art. 32 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dal Gestore del servizio o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

#### **Art. 33 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune o dal Gestore del servizio, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Gestore del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché non sia superiore a 36 mesi, rinnovabili eccezionalmente per ulteriori 12 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Gestore del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**



#### **Art. 34 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Gestore del servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Comunale competente con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
  - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
  - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i. (1) Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

---

*(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".*

#### **Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Annualmente il Comune ovvero il Gestore del servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere con congruo anticipo, alle bacheche del cimitero e all'Albo Pretorio del Comune.

#### **Art. 36 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite da personale del Gestore del servizio o da questo delegato. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

#### **Art. 37 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Comune ovvero il Gestore del servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura del Gestore del servizio secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)

---

(1) Vedi nota 1 all'articolo 34. Si veda anche l'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

#### **Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento. (1)
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

---

(1) Vedi nota 1 all'articolo 4.

#### **Art. 39 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### **Art. 40 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Gestore del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati dal Gestore del servizio a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Gestore del servizio e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

E' assolutamente vietato al personale addetto alle operazioni di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

#### **Art. 41 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Gestore del servizio, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica ovvero avviati a smaltimento.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Gestore del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Gestore del servizio dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Gestore del servizio all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO V - CREMAZIONE**

#### **Art. 42 - Crematorio**

1. Per procedere alla cremazione, si utilizza l'impianto funzionante più vicino o quello eventualmente convenzionato.

#### **Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 285/1990 ed alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10, "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", è rilasciata dal Dirigente dei Servizi Demografici a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

#### **Art. 44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri (1)**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. L'affidamento dell'urna cineraria (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001 e s.m.i.), è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di un'istanza da parte del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge e dai parenti di primo grado.

5. Nella istanza, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- il luogo di conservazione;

- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;

- il consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

L'affidatario deve inoltre assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri da punto di vista igienico-sanitario.

6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

**8.** Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

**9.** Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettere c) e d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i..

**10.** La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento Ovvero mediante dispersione in area appositamente dedicata.

**11.** Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

**12.** La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

**13.** Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

---

*(1) vedi Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10, "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".*

## **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 45 - Orario**

**1.** I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta del Gestore del servizio, ed affisso all'ingresso di ogni cimitero.

**2.** L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Art. 46 - Disciplina dell'ingresso**

**1.** Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

**2.** È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

**3.** Per motivi di salute od età il Gestore del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari. Tale concessione è soggetta a revoca da parte del Gestore del servizio per cause di forza maggiore o per particolari condizioni.

### **Art. 47 - Divieti speciali**

**1.** Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune ovvero del Gestore del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Gestore del servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

**2.** I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

**3.** Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 48 - Riti funebri**

**1.** Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

**2.** Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Gestore del servizio.

#### **Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

**1.** Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Gestore del servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

**2.** Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Gestore del servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

**3.** Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

**4.** Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

**5.** Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 84.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non impediscano la lettura dell'epigrafe o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 50 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Gestore del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 51 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Gestore del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

## TITOLO III - CONCESSIONI

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### **Art. 52 - Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o dal Gestore del servizio.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune ovvero dal Gestore del servizio riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal d.P.R. n. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Per le esumazioni ed estumulazioni si applica inoltre quanto previsto dall'art 12 della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 53 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata come segue:
  - a) 99 anni per le aree;
  - b) 35 anni oppure 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
  - c) 35 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - d) 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
  - e) 25 anni per i loculi interrati.



A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile o dalla prima sepoltura, se antecedente.

#### **Art. 54 - Modalità di concessione**

1. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi. E' consentita l'assegnazione anche per il coniuge o persona convivente con il defunto.

2. L'assegnazione avviene in base alla disponibilità delle sepolture, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Gestore del servizio secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere disposta, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, tenuto conto dell'età, a favore di quel richiedente che dimostri di non avere parenti che possano provvedere alla propria tumulazione.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai capoversi 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'articolo 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Art. 55 - Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;

- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

8. Con la concessione viene conferita ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Gestore può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa, su richiesta del titolare della concessione, anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di pari fila partendo dal basso.

11. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, del Gestore del servizio o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti 35/mi quanti sono gli anni di concessione provvisoria. Nel caso di traslazione dalla tomba prima della scadenza della concessione provvisoria, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata al comma corrispondente agli anni di concessione non usufruita.

12. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

#### **Art. 56 - Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Gestore del servizio ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Per la manutenzione straordinaria il Gestore del servizio provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Gestore servizio vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.

4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5. Qualora il concessionario non provveda entro 1 anno al pagamento della quota dovuta per i lavori di cui al punto 2, il Gestore del servizio provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

#### **Art. 57 - Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 52, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto, secondo le modalità previste all'art. 68, entro 6 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

## **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, PROLUNGAMENTI**

### **Art. 58 - Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Gestore del servizio, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Gestore del servizio, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del concedente.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione al Gestore del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del concedente.

### **Art. 58 bis – Prolungamento concessioni**

1. E' consentito, in caso di concessione di manufatto cimiteriale, il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
2. Non è consentita la cessione del contratto.

### **Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ovvero il Gestore servizio ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione a sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Al rinunciatario spetterà un rimborso, escluse le spese di contratto, rapportato al periodo d'uso o prenotazione e con base di prezzo originario di concessione rivalutato mediante indice ISTAT (FOI). Sarà altresì da detrarsi dal suddetto rimborso, l'onere di nuova fornitura lapide marmorea.
4. Nel caso la sepoltura fosse stata occupata da salma, dovranno essere adottati validi motivi quali la riunione nella stessa zona di salme di congiunti e figli e/o genitori o persone vicine in vita.

5. Nel caso nei manufatti fossero presenti salme, ceneri o resti mortali al rinunciatario verranno addebitati i costi per i costi di tumulazione, ripristino della struttura, nonché della lapide marmorea

#### **Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ovvero il Gestore del servizio ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso della somma a suo tempo versata escluse le spese di contratto rapportata al periodo d'uso;
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ovvero il Gestore del servizio ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'Art. 52, salvo i casi di decadenza, quando:
2. Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
3. Il manufatto sia completamente costruito e sia comunque libero.
4. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma a suo tempo versata, rivalutata mediante indice ISTAT (FOI), escluse le spese di contratto rapportata al periodo d'uso e/o prenotazione.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
6. Per le opere costruite da privati cittadini, sarà riconosciuto un equo indennizzo in rapporto allo stato d'uso del manufatto, secondo la valutazione del settore Tecnico del Comune o dell'ufficio del Gestore del servizio.

#### **Art. 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ovvero il Gestore del servizio ha facoltà di accettare la rinuncia in uso di manufatti costruiti dal Comune o dal Gestore del servizio, di cui al comma 4 dell'Art. 52, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma a suo tempo versata, rivalutata mediante indice ISTAT (FOI), escluse le spese di contratto rapportata al periodo d'uso pari ad anni 99. Sarà altresì da detrarsi dal suddetto rimborso, l'onere di nuova fornitura lapide marmorea.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. Nel caso la sepoltura fosse stata occupata a salma, dovranno essere adottati validi motivi quali la riunione nella stessa zona di salme di congiunti e figli e/o genitori o persone vicine in vita.

5. Nel caso nei manufatti fossero presenti, salme, ceneri o resti mortali al rinunciatario verranno addebitati i costi per le operazioni di estumulazione, ripristino della struttura, nonché della lapide marmorea.

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 63 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ovvero del Gestore del servizio ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Comune ovvero dal Gestore del servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune ovvero dal Gestore del servizio, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra il Comune ovvero il Gestore del servizio dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 64 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, comma 8;
  - c) per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57 c.1;
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune ovvero al Gestore del servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune ovvero il Gestore del servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In seguito il Comune ovvero il Gestore del servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune ovvero del Gestore del servizio..

## **Art. 66 - Estinzione**

- 1.** Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del d.P.R. n. 285/1990.
- 2.** Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3.** Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune ovvero il Gestore del servizio collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE ED ATTIVITA' FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 67 - Accesso ai cimiteri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Gestore del servizio, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Gestore del servizio, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Gestore del servizio.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Gestore del servizio.-
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

#### **Art. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere presentati al competente ufficio comunale a mezzo di titolo edilizio ai sensi della L.R. 31/2002 e s.m.i. e dovranno osservare le norme contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. Il progetto dovrà indicare il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

#### **Art. 69 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Gestore del servizio o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale con le modalità di cui all'art. 67, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente stabilita dal Gestore del servizio.

#### **Art. 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune ovvero del Gestore del Servizio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Gestore del servizio.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Art. 72 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Gestore del servizio.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il Comune ovvero il Gestore del servizio in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 74 - Vigilanza**



1. Il Gestore del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti presentati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il Gestore del servizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone alla Direzione, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 67 e 69.

#### **Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

### **CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE**

#### **Art. 76 - Imprese funebri**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 13 della legge regionale E.R. n. 19/2004 e della Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156, "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004".

3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

#### **Art. 77 - Divieti**

**1.** E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

**2.** È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune ovvero del Gestore del servizio oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

**3.** I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 78 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno dei Cimiteri Comunali può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Comune ovvero il Gestore del servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente potranno essere destinate nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Art. 79 - Mappa**

1. Presso il Gestore del servizio è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 80 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 81 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il Gestore del servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 82 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il Gestore del servizio, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 79.

#### **Art. 83 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Comune ovvero il Gestore del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 84 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

#### **Art. 85 - Cimiteri per animali d'affezione**

1. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 7, comma 3 della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004 si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

#### **Art. 86 – Trasferimento di competenze al Gestore del servizio**

1. L'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di svolgere il servizio cimiteriale anche mediante Gestore esterno. In tal caso, verranno trasferite al Gestore del servizio, le funzioni funebri cimiteriali nell'ambito del territorio di questo Comune; lo stesso, dovrà osservare e rispettare il presente Regolamento, nonché la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. Il Comune ha la facoltà altresì, di trasferire al Gestore del servizio l'adozione dei provvedimenti di concessione delle sepolture private.

3. Rimangono in capo del Comune, l'approvazione delle tariffe funebri e cimiteriali, nonché eventuali modifiche ed integrazioni del presente Regolamento.

#### **Art. 87 – Abrogazione di norme precedenti**

1. Il presente regolamento comunale annulla qualsiasi precedente normativa regolamentare in materia di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 88 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19.